Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0542(COD)

19.5.2026

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 2028 al 2034
(COM(2025)0542 – C10-0178/2025 – 2025/0542(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Assita Kanko

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....20

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025)0542 – C10-0178/2025 – 2025/0542(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0542),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0178/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la valutazione di bilancio da parte della commissione per i bilanci,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 febbraio 2026[1],

– visti gli articoli 60 e 58 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione. Per conseguire nel miglior modo possibile un livello elevato di sicurezza in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento.	(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione ***per la sicurezza interna***. Per conseguire nel miglior modo possibile un livello elevato di sicurezza in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Di fronte alla rapida evoluzione delle minacce per la sicurezza e del panorama geopolitico, la Commissione ha definito le priorità comuni per un'Europa più sicura nella strategia "ProtectEU"[6]. Il contesto geopolitico in Europa è notevolmente cambiato e ha inciso profondamente sull'interconnessione tra ***la*** sicurezza interna ***e quella*** esterna dell'UE. Le minacce alla sicurezza sono sempre più globali e complesse, per via della capacità dei criminali di operare a livello transfrontaliero, sfruttare le disparità sociali ed economiche e navigare tra il mondo fisico e quello digitale. Allo stesso tempo, le nuove tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale offrono notevoli opportunità per rafforzare le capacità di contrasto e giudiziarie e affrontare efficacemente queste minacce in evoluzione.	(6) Di fronte alla rapida evoluzione delle minacce per la sicurezza e del panorama geopolitico, la Commissione ha definito le priorità comuni per un'Europa più sicura nella strategia "ProtectEU"[6]. Il contesto geopolitico in Europa è notevolmente cambiato ***negli ultimi anni*** e ha inciso profondamente sull'interconnessione tra ***le sfide in materia di*** sicurezza interna ***ed*** esterna dell'UE. Le minacce alla sicurezza sono sempre più globali e complesse, per via della capacità dei criminali di operare a livello transfrontaliero, sfruttare le disparità sociali ed economiche e navigare tra il mondo fisico e quello digitale. Allo stesso tempo, le nuove tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale offrono notevoli opportunità per rafforzare le capacità di contrasto e giudiziarie e affrontare efficacemente queste minacce in evoluzione.
[6] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al	[6] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al

Comitato delle regioni "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna", COM(2025) 148 final dell'1.4.2025.	Comitato delle regioni "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna", COM(2025) 148 final dell'1.4.2025.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La sicurezza è il fondamento di tutte le nostre libertà, e la capacità degli Stati membri di garantire la sicurezza dei cittadini dipende da un approccio europeo unitario. Come indicato nella strategia "ProtectEU", occorre integrare le considerazioni relative alla sicurezza in tutta la legislazione, le politiche e i programmi dell'Unione, compresa l'azione esterna dell'UE. Il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire a rispondere a tali esigenze.	(9) La sicurezza è il fondamento di tutte le nostre libertà, e la capacità degli Stati membri di garantire la sicurezza dei ***loro*** cittadini ***in un'Unione senza controlli alle frontiere*** dipende da un approccio europeo unitario***. Il sostegno dell'Unione dovrebbe riguardare misure che contribuiscano a evitare l'introduzione di controlli temporanei alle frontiere interne o la revoca di tali controlli***. Come indicato nella strategia "ProtectEU", occorre integrare le considerazioni relative alla sicurezza in tutta la legislazione, le politiche e i programmi dell'Unione, compresa l'azione esterna dell'UE. Il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire a rispondere a tali esigenze.
	Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Nelle conclusioni del 26 giugno 2025[7] il Consiglio europeo ha ricordato che la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, nonché il terrorismo, la radicalizzazione e l'estremismo violento, sia online che offline, rappresentano una grave minaccia per i cittadini europei e la sicurezza degli Stati membri. Il Consiglio	*(Non concerne la versione italiana)*

europeo ha inoltre sottolineato la minaccia rappresentata dall'infiltrazione criminale nel tessuto economico legale, che ha un impatto negativo sulle finanze pubbliche e sul mercato unico. Il Consiglio europeo ha invitato le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a mobilitare tutte le risorse disponibili a livello nazionale e dell'UE e ad adottare ulteriori misure potenziando la cooperazione nell'attività di contrasto e la cooperazione giudiziaria, anche per quanto riguarda l'accesso effettivo ai dati a fini di contrasto, e garantendo lo scambio di informazioni, nonché attraverso la cooperazione con i paesi terzi.

[7] Conclusioni del Consiglio EUCO 12/25 del 26 giugno 2025.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Per prevenire e combattere le minacce alla sicurezza interna, il sostegno dell'Unione dovrebbe potenziare le capacità degli Stati membri di prevenire e combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, il terrorismo, l'estremismo violento e la radicalizzazione, l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la criminalità informatica, potenziare le azioni volte ad affrontare le sfide digitali e tecnologiche in materia di sicurezza, la resilienza delle infrastrutture critiche online, le minacce alla sicurezza nel settore marittimo, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, il recupero dei beni e la criminalità finanziaria, la criminalità ambientale, la contraffazione di mezzi di pagamento e i reati che ledono gli	(11) Per prevenire e combattere le minacce alla sicurezza interna, il sostegno dell'Unione dovrebbe potenziare le capacità degli Stati membri di prevenire e combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, il terrorismo, l'estremismo violento e la radicalizzazione, l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la criminalità informatica, potenziare le azioni volte ad affrontare le sfide digitali e tecnologiche in materia di sicurezza, la resilienza delle infrastrutture critiche ***alle minacce*** online, le minacce alla sicurezza nel settore marittimo, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, il recupero dei beni e la criminalità finanziaria, la criminalità ambientale, la contraffazione di mezzi di pagamento e i

interessi finanziari dell'Unione, e potenziare le azioni volte ad assistere e proteggere le vittime di reato, a proteggere gli spazi pubblici e ad affrontare le minacce alla sicurezza connesse a CBRN-E e la gestione degli incidenti, anche aumentando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, gli organi e gli organismi competenti dell'Unione, la società civile e i partner privati in diversi Stati membri. Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri ad acquisire e attuare metodi e tecnologie innovativi nel settore della sicurezza interna, in particolare quelli sostenuti dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la competitività e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il programma quadro di ricerca dell'UE. Inoltre, di fronte all'evoluzione del panorama politico mondiale è di fondamentale importanza la dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Pertanto il sostegno dell'Unione dovrebbe anche contribuire a rafforzare la cooperazione e il partenariato con i paesi terzi, in funzione degli interessi delle politiche interne dell'Unione.	reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e potenziare le azioni volte ad assistere e proteggere le vittime di reato, a proteggere gli spazi pubblici e ad affrontare le minacce alla sicurezza connesse a CBRN-E e la gestione degli incidenti, anche aumentando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, gli organi e gli organismi competenti dell'Unione, la società civile e i partner privati in diversi Stati membri. Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri ad acquisire e attuare metodi e tecnologie innovativi nel settore della sicurezza interna, in particolare quelli sostenuti dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la competitività e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il programma quadro di ricerca dell'UE. Inoltre, di fronte all'evoluzione del panorama politico mondiale è di fondamentale importanza la dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Pertanto il sostegno dell'Unione dovrebbe anche contribuire a rafforzare la cooperazione e il partenariato con i paesi terzi, in funzione degli interessi delle politiche interne dell'Unione. Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) In un contesto di sicurezza sempre più complesso e contestato, l'Unione e i suoi Stati membri si trovano ad affrontare una gamma crescente di minacce ibride, che combinano mezzi convenzionali e non convenzionali, tra cui sabotaggio, attacchi informatici, campagne di disinformazione, ingerenze nelle infrastrutture critiche e strumentalizzazione della migrazione,

	spesso utilizzate in modo coordinato da attori statali e non statali. Tali minacce mirano a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nell'efficace funzionamento delle società e possono avere gravi ripercussioni sulla sicurezza interna. È pertanto necessario sostenere azioni volte a prevenire, individuare e contrastare le minacce ibride, migliorare la conoscenza situazionale, rafforzare la resilienza dei soggetti critici e delle autorità pubbliche e migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni sulle minacce ibride tra le autorità competenti a livello dell'Unione e degli Stati membri.
	Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione, integrando le considerazioni di sicurezza. In tale contesto, il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire specialmente a combattere e prevenire la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e le reti criminali transfrontaliere di trafficanti. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.	(12) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione, integrando le considerazioni di sicurezza ***in quanto obiettivo trasversale in tutti i programmi dell'Unione***. In tale contesto, il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire specialmente a combattere e prevenire la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e le reti criminali transfrontaliere di trafficanti. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Oltre ai documenti e alle strategie adottati dal Consiglio o dalla Commissione elencati all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) […] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza che sono pertinenti nel settore della sicurezza interna, gli Stati membri dovrebbero anche affrontare nei loro piani nazionali le sfide individuate dalla piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), nonché dalla valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità dell'Unione europea (EU-SOCTA) e dalla valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet (IOCTA) pubblicate da Europol.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***L'Europa deve proteggere i propri interessi in materia di*** sicurezza ***da*** fornitori che potrebbero ***rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro*** pratiche nel campo della cibersicurezza. Occorre ***quindi*** ridurre ***il rischio di una persistente***	(16) ***Per rafforzare la propria autonomia strategica, l'Unione dovrebbe sviluppare una capacità sufficiente per progettare e diffondere le proprie tecnologie per la*** sicurezza ***interna***. ***Ciò consentirebbe all'Unione di integrare fin dalla progettazione garanzie in materia di diritti fondamentali, protezione dei dati e***

dipendenza da fornitori ad alto rischio ***nel mercato interno, in quanto potrebbero avere ripercussioni*** gravi ***sulla sicurezza degli utenti, delle imprese e delle autorità in tutta l'UE e sulle*** infrastrutture critiche dell'UE ***in termini di integrità dei dati e dei servizi, come pure di disponibilità dei servizi. Tale esclusione dovrebbe*** basarsi su una valutazione proporzionata del rischio ***e sulle corrispondenti*** misure di attenuazione***, quali definite nelle*** politiche ***e normative*** dell'Unione.

Stato di diritto, riducendo nel contempo la dipendenza da sistemi di paesi terzi o da fornitori ***esterni*** che potrebbero ***non condividere le norme giuridiche, le*** pratiche nel campo della cibersicurezza ***o gli interessi di sicurezza dell'Unione***. ***Il rafforzamento della capacità tecnologica dell'Unione migliorerebbe inoltre l'affidabilità operativa e la resilienza degli strumenti di sicurezza critici, garantendone la disponibilità e l'affidabilità in tempi di tensioni geopolitiche. In tale contesto*** occorre ridurre ***le dipendenze persistenti*** da fornitori ad alto rischio ***la cui esposizione a interferenze di paesi terzi o a pratiche di cibersicurezza inadeguate potrebbe comportare*** gravi ***rischi per l'integrità e la disponibilità di dati e servizi, anche per le*** infrastrutture critiche***, le autorità pubbliche e le imprese*** dell'UE. ***Eventuali esclusioni o restrizioni di tali fornitori dovrebbero*** basarsi su una valutazione proporzionata del rischio ***ed essere accompagnate da*** misure di attenuazione ***appropriate conformemente al diritto e alle*** politiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Al fine di integrare il presente regolamento approvando le misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la

sicurezza, e adotti un atto delegato che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[1 bis]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

*[1 bis] **GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "minaccia ibrida": ogni attività dannosa, tra cui la manipolazione delle informazioni, gli attacchi informatici e la strumentalizzazione dei migranti, che sia pianificata e realizzata con intenti malevoli in modo coordinato al fine di mettere in difficoltà uno Stato membro o una delle	(9) "minaccia ibrida": ogni attività dannosa, tra cui la manipolazione delle informazioni***, il sabotaggio***, gli attacchi informatici e la strumentalizzazione dei migranti***, e altri mezzi di interferenza politica e pressione economica***, che sia pianificata e realizzata con intenti malevoli in modo coordinato al fine di mettere in

sue istituzioni.	difficoltà uno Stato membro o una delle sue istituzioni***, oppure l'Unione o una delle sue istituzioni***.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) potenziare le capacità dell'Unione e degli Stati membri in relazione alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, online e offline, compresi il terrorismo, l'estremismo violento, la criminalità informatica e l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, e le minacce ibride, nonché in relazione alla protezione dei cittadini e degli spazi pubblici dagli attacchi, anche attraverso metodi innovativi e nuove tecnologie nel settore della sicurezza interna;	a) potenziare le capacità dell'Unione e degli Stati membri in relazione alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, online e offline, compresi ***la radicalizzazione e*** il terrorismo, l'estremismo violento, la criminalità informatica e l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, e le minacce ibride, nonché in relazione alla protezione dei cittadini e degli spazi pubblici dagli attacchi, anche attraverso metodi innovativi e nuove tecnologie nel settore della sicurezza interna;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) migliorare e intensificare la cooperazione operativa nell'attività di contrasto, comprese le operazioni congiunte, tra le autorità competenti in relazione alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, online e offline, compresi il terrorismo, l'estremismo violento, la criminalità informatica e l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, e le minacce ibride, nonché in relazione alla protezione dei cittadini e	d) migliorare e intensificare la cooperazione operativa nell'attività di contrasto, comprese le operazioni congiunte, tra le autorità competenti in relazione alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, online e offline, compresi ***la radicalizzazione e*** il terrorismo, l'estremismo violento, la criminalità informatica e l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, e le minacce ibride, nonché in relazione alla

degli spazi pubblici dagli attacchi.	protezione dei cittadini e degli spazi pubblici dagli attacchi.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) rafforzare il sostegno, la protezione e l'assistenza alle vittime di reati gravi e di criminalità organizzata, anche garantendo l'accesso alle autorità, alle informazioni e ai servizi specializzati pertinenti, con particolare attenzione alle vittime vulnerabili;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Rispetto dei diritti fondamentali
	Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento sono attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per le misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, e ***proponga una decisione di esecuzione del Consiglio*** che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione ***presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sull'approvazione di*** tali misure.	4. Per le misure e le azioni connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure e azioni sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, e ***adotti un atto delegato*** che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione ***ha il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 4 bis al fine di integrare il presente regolamento approvando*** tali misure.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Nella proposta di decisione di esecuzione del Consiglio*** sulle misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, ***la Commissione*** indica gli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 3.	5. ***Nell'adottare un atto delegato*** sulle misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, ***l'atto delegato*** indica gli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Il Consiglio*** adotta ***la decisione di esecuzione*** di cui al paragrafo 4, di norma, ***entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione e*** unitamente ***alle decisioni di esecuzione*** di cui all'articolo 23, paragrafo ***1***, [***proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio***] del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	6. ***La Commissione*** adotta ***l'atto delegato*** di cui al paragrafo 4 ***del presente articolo***, di norma, unitamente ***all'atto delegato*** di cui all'articolo 23, paragrafo ***4***, [***potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo [87]***] del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, in merito alla modifica dei piani, a condizione che la proposta della Commissione e ***la decisione di esecuzione del Consiglio*** che ***approvano le modifiche degli*** elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, riguardino solo gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.	7. Si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, in merito alla modifica dei piani, a condizione che la proposta della Commissione e ***l'atto delegato*** che ***integra gli*** elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, ***di detto regolamento*** riguardino solo gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].
	3. La delega di potere di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
	5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza

di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

MOTIVAZIONE

Il 16 luglio 2025 la Commissione ha presentato una serie di proposte legislative per il prossimo quadro finanziario pluriennale ("QFP") dell'Unione per il periodo 2028-2034, compresa la presente proposta.

Nell'ambito del nuovo quadro di bilancio proposto, le misure dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni dovrebbero essere sostenute da stanziamenti totali destinati a triplicare (raggiungendo gli 81 miliardi di EUR) rispetto al quadro attuale. La presente proposta è una delle tre proposte[1] intese a sostituire i tre fondi esistenti nel settore degli affari interni[2].

Secondo la Commissione, la nuova architettura del QFP e del bilancio mira a ottimizzare l'uso dei fondi dell'Unione, preservando nel contempo la coerenza e un monitoraggio efficiente. In tale contesto, i tre nuovi strumenti per gli affari interni devono essere allineati alle norme orizzontali contenute nella proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034[3], attraverso i cosiddetti piani di partenariato nazionale e regionale (piani NRP) che saranno elaborati da e per ciascuno Stato membro. Il sostegno finanziario corrispondente può essere integrato dai fondi assegnati attraverso uno "strumento dell'UE" per le azioni dell'Unione, che aumenta la flessibilità e può far fronte a crisi impreviste.

Poiché non tutti gli Stati membri partecipano nella stessa misura allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione ("geometria variabile"), i tre strumenti per gli affari interni sono stati presentati insieme al Fondo NRP, invece di essere integrati al suo interno. I paesi associati Schengen dovrebbero partecipare attraverso contributi finanziari concordati in accordi bilaterali con l'UE.

La presente proposta di regolamento che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 2028 al 2034 è parte integrante di tale sforzo. La proposta della Commissione prevede un bilancio di 6,8 miliardi di EUR per il periodo 2028-2034 e stabilisce norme e obiettivi settoriali che si aggiungono alle suddette norme orizzontali generali stabilite dai piani NRP.

[1] Gli altri strumenti nel settore degli affari interni per il periodo 2028-2034, oltre alla presente proposta, sono la proposta di regolamento che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034 (2025/0540(COD)) e la proposta di regolamento che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034 (2025/0541(COD)).

[2] Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti: spazio Schengen per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune in materia di visti; regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF); regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Sicurezza interna (ISF).

[3] Proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (2025/0240(COD), "proposta sui piani NRP").

La relatrice sostiene l'architettura complessiva del QFP 2028-2024 e propone una serie di chiarimenti in merito al regolamento sulla sicurezza interna per allineare lo strumento alle sfide più urgenti dell'Europa in materia di sicurezza interna e consentire un adeguato controllo dell'uso dei fondi dell'UE.

La relatrice sostiene i seguenti obiettivi per la proposta di regolamento:

- potenziare le capacità dell'Unione e degli Stati membri in relazione alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, online e offline, compresi il terrorismo e la radicalizzazione, l'estremismo violento, la criminalità informatica e l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, e le minacce ibride, nonché in relazione alla protezione dei cittadini e degli spazi pubblici dagli attacchi, anche attraverso metodi innovativi e nuove tecnologie nel settore della sicurezza interna;
- promuovere le capacità degli Stati membri rafforzando la resilienza dei soggetti critici di fronte ad atti ostili e gestendo gli incidenti, i rischi e le crisi in materia di sicurezza, anche mediante sistemi di comunicazione critica interoperabili;
- migliorare e agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, e all'interno delle stesse, e gli organi e organismi dell'Unione pertinenti e, se del caso, con i paesi terzi, le organizzazioni internazionali e i privati;
- migliorare e intensificare la cooperazione operativa in materia di attività di contrasto, comprese le operazioni congiunte, tra le autorità competenti in relazione alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, online e offline, compresi la radicalizzazione e il terrorismo, l'estremismo violento, la criminalità informatica e l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, e le minacce ibride, nonché in relazione alla protezione dei cittadini e degli spazi pubblici dagli attacchi;
- rafforzare il sostegno, la protezione e l'assistenza alle vittime di reati gravi e della criminalità organizzata, anche garantendo l'accesso alle autorità, alle informazioni e ai servizi specializzati pertinenti, con particolare attenzione alle vittime vulnerabili.

Infine, ai sensi della proposta di regolamento sui piani NRP, gli Stati membri possono derogare alle norme e ai requisiti in materia di partenariato e governance multilivello nel settore degli affari interni. Inoltre, possono riassegnare i fondi tra i tre strumenti, a condizione che la riassegnazione serva a conseguire ciascuno degli obiettivi fissati da tali strumenti e che la dotazione sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate e sia conforme ai requisiti generali dei piani NRP.